

**Risoluzioni nn. 7-00220,
7-00229, 7-00234 e 7-00247**

**Iniziative normative volte ad apportare
modifiche al Codice dei contratti pubblici,
concernenti lo svolgimento delle procedure di
affidamento, la revisione dei prezzi e
l'esecuzione degli appalti**

**Audizione presso la Commissione VIII
Camera dei Deputati**

09 Settembre 2024

EXECUTIVE SUMMARY

CONFORMA è l'Associazione degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Prova e Taratura, che dal 2012 rappresenta le principali società nazionali e internazionali che operano in Italia nel settore della valutazione di conformità di terza parte indipendente e accreditata (essa ricomprende l'insieme delle attività di certificazione di sistemi di gestione, prodotto, personale e servizi; ispezioni; marcatura CE e prove di laboratorio e tarature, per lo più svolte in regime di accreditamento e/o su autorizzazione dei Ministeri competenti, che trovano applicazione in tutti gli ambiti produttivi e nel loro insieme costituiscono l'industria TIC (Testing, Inspection, Certification).

Con riferimento in particolare ai vari processi di riforma che hanno interessato il settore dei lavori pubblici, appare evidente come il Legislatore, in tutti questi anni, si sia concentrato sulla modalità di assegnazione degli appalti e nel controllo anticorruzione e abbia dato per scontati gli aspetti tecnico-gestionali, che invece - fra varianti, riserve, contenziosi, ritardi e aumento dei costi - si ritiene rappresentino una criticità.

Il **Nuovo Codice degli Appalti** ha introdotto diversi principi innovativi, tra cui quelli di fiducia e di risultato che, oltre a segnare un cambio di passo rispetto al passato, vengono chiaramente indicati come criteri di interpretazione fondamentali del Codice stesso. Tra le **modalità virtuose di semplificazione e accelerazione** vi è certamente quella della **riduzione a due livelli di progettazione** che **CONFORMA ritiene utile purché con essa sia garantita la qualità del progetto** sin dalla fase prodromica alla fattibilità dell'opera, per tutti i livelli previsti e durante lo sviluppo dello stesso. Attraverso un controllo indipendente, infatti, si ritiene che possa essere assicurata la correttezza e completezza della progettazione dell'opera, la qualità della sua realizzazione, il rispetto di tempi e costi e la gestione durante la sua vita utile.

La filiera delle costruzioni, caratterizzata dalla presenza di numerosi soggetti e operatori quali Committenza, Progettisti, Imprese di Costruzione, Fornitori di prodotti, Fornitori di altri servizi (Assicurativi, Finanziari, ecc.) necessita, al fine di massimizzare il livello di garanzia della realizzazione dell'opera, del coinvolgimento di soggetti organizzati e connotati da alte competenze gestionali, tecniche, giuridiche e, soprattutto, da una **totale indipendenza rispetto alle parti coinvolte** in grado di intervenire sin dalle prime fasi decisionali. L'**Organismo di Ispezione di Tipo A accreditato** secondo la **norma ISO 17020** è il soggetto che rappresenta il massimo livello di indipendenza e imparzialità, perché scevro da qualunque collegamento con altri soggetti coinvolti nella progettazione, gestione, esecuzione e collaudo dell'opera, in grado di fornire al RUP il supporto e gli strumenti per assumere le necessarie decisioni.

In questo particolare momento storico per il nostro Paese, impegnato nella attuazione del PNRR, volto alla realizzazione degli interventi ritenuti necessari per la reingegnerizzazione del tessuto economico nazionale, produttivo e sociale, **CONFORMA ritiene che sia importante affiancare al necessario processo di semplificazione un altrettanto importante elemento di monitoraggio e controllo dei processi produttivi**, attingendo dalle technical expertise già disponibili e consolidate, che gli Organismi di Ispezione e Certificazione accreditati in Italia possono sicuramente esprimere.

CENTRALITÀ DEL CONTROLLO PER OGNI LIVELLO DI PROGETTAZIONE

Un **sistema virtuoso di terza parte dei controlli e di gestione della qualità** porta sicuramente enormi vantaggi e notevoli economie, consentendo di evitare i costi imputabili ad errori e/o ambiguità progettuali (i c.d. costi della “non Qualità”), stimabili in misura pari a circa il 15% del costo complessivo dell’opera, e i costi e i danni indiretti dovuti alla mancata o ritardata realizzazione o manutenzione di un’opera (i c.d. costi del “non Fare”). La **verifica preventiva della progettazione (art. 42 del Codice)** consente di individuare in anticipo, rispetto alla fase di realizzazione dell’opera, problemi e criticità che sarebbero certamente oggetto di contenzioso tra i soggetti coinvolti nella costruzione, provocando ritardi e costi aggiuntivi.

I dati raccolti dall’**Osservatorio RUP 2023**, a cura del **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Itaca, SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione e IFEL – Fondazione ANCI**, evidenziano che tra le criticità segnalate dai circa 10.000 RUP coinvolti vi sono: la gestione dei contenziosi e delle riserve con conseguenti difficoltà nel rispetto dei tempi, la complessità degli iter autorizzativi e la difficoltà ad operare con il BIM.

In tale contesto CONFORMA ritiene che il **processo di verifica e controllo** si ponga come unico strumento in grado di minimizzare i rischi tecnici e amministrativi, a garanzia della qualità dei progetti e della sicurezza delle opere pubbliche. Il monitoraggio della progettazione, la normalizzazione dei rischi e la prevenzione in tema di sicurezza, sono attività imprescindibili per la garanzia di risultato e il rispetto di tempi e costi. L’Associazione ha da tempo avviato al proprio interno, tra i Soci che operano nel settore delle Ispezioni nelle costruzioni, una raccolta di informazioni (*data base*) riguardanti il numero di non conformità rilevate durante le fasi di verifica del progetto, distinte per livello progettuale trattato e anche per natura e tipologia dell’intervento.

DATI RIFERITI ALL'ANNO 2023					
CATEGORIA	SETTORE VERIFICA DI PROGETTO	N. SERVIZI DI CONTROLLO	N. SERVIZI (%)	IMPORTO (€)	IMPORTO (%)
INFRASTRUTTURE	Viabilità su gomma	125	61%	2.390.553.535,66 €	33%
	Viabilità su ferro	27	13%	3.470.221.887,69 €	48%
	Porti	32	16%	1.075.841.541,53 €	15%
	Aeroporti	20	10%	247.292.171,34 €	3%
	Totale parziale categoria	204	21%	7.183.909.136,22 €	47%
EDILIZIA	Edilizia Residenziale	33	5%	251.197.957,19 €	5%
	Sanità	284	45%	1.858.376.913,21 €	34%
	Istruzione	101	16%	942.029.139,22 €	17%
	Culto, Sport, Cultura	85	13%	1.213.250.546,64 €	22%
	Servizi	131	21%	1.277.007.633,30 €	23%
	Totale parziale categoria	634	65%	5.541.862.189,56 €	36%
IMPIANTI	Impianti a rete (acquedotti, fognature, gasdotti)	53	56%	1.054.785.263,06 €	50%
	Impianti industriali (depuratori, trattamenti rifiuti, ecc.)	41	44%	1.049.608.559,59 €	50%

Totale parziale categoria		94	10%	2.104.393.822,65 €	14%
AMBIENTE	Bonifiche	3	6%	16.547.756,70 €	3%
	Sistemazioni paesaggistiche/naturalistiche	32	67%	397.315.838,58 €	77%
	Opere a verde	13	27%	99.568.632,19 €	19%
Totale parziale categoria		48	5%	513.432.227,47 €	3%
TOTALE		980	100%	15.343.597.375,90 €	100%

Tabella 1 - Numero di servizi per «tipologia di intervento» (dati soci CONFORMA anno 2023)

Dai dati raccolti emerge che nel 2023 su quasi **1.000 servizi di verifica della progettazione**, per un importo complessivo dei lavori di oltre **15 Miliardi di euro**, sono stati segnalati durante la prima fase di verifica intermedia del progetto circa **151.000 rilievi** e di questi **il 71%** risultano essere una **non conformità "grave"** (una non conformità è grave quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso economico, tecnico). Dunque, ove quest'ultime non fossero state prontamente segnalate e corrette, tali non conformità avrebbero comportato notevoli rischi alla sicurezza dell'opera, all'incolumità degli utenti, elevati rischi di contenzioso, rallentamenti nella realizzazione ed extra costi.

CATEGORIA	SETTORE VERIFICA DI PROGETTO	N. SERVIZI DI CONTROLLO	N. TOTALE RILIEVI	N. NON CONFORMITA'	% NON CONFORMITA' / N. TOT. RILIEVI
INFRASTRUTTURE	Viabilità su gomma	125	13.078	9.913	76%
	Viabilità su ferro	27	10.760	9.278	86%
	Porti	32	4.788	3.302	69%
	Aeroporti	20	1.767	1.355	77%
Totale parziale categoria		204	30.393	23.848	78%
EDILIZIA	Edilizia Residenziale	33	5.543	4.056	73%
	Sanità	284	41.237	27.863	68%
	Istruzione	101	19.393	12.390	64%
	Culto, Sport, Cultura	85	14.272	8.926	63%
	Servizi	131	22.114	18.047	82%
Totale parziale categoria		634	102.559	71.282	70%
IMPIANTI	Impianti a rete (acquedotti, fognature, gasdotti)	53	7.272	4.957	68%
	Impianti industriali (depuratori, trattamenti rifiuti, ecc.)	41	6.408	4.685	73%
Totale parziale categoria		94	13.680	9.642	70%
AMBIENTE	Bonifiche	3	76	46	61%
	Sistemazioni paesaggistiche/naturalistiche	32	3.561	2.293	64%
	Opere a verde	13	1.173	794	68%
Totale parziale categoria		48	4.810	3.133	65%
TOTALE		980	151.442	107.905	71%

Tabella 2 – Numero di «Non conformità» rilevate prima fase di verifica (dati soci CONFORMA anno 2023)

Va inoltre evidenziato come **l'attività di verifica del progetto rappresenti un valido ed efficace strumento di semplificazione e di contenimento delle tempistiche**, in quanto i controlli, se svolti secondo criteri rigidi e con grado di approfondimento adeguato, possono supplire alla maggior parte

delle procedure di autorizzazione preventiva e/o di accertamento e/o di ottemperanza, oggi demandate agli Uffici tecnici degli Enti territoriali, che costituiscono purtroppo un collo di bottiglia dei processi realizzativi. Ne sono un esempio e rappresenta un apprezzabile banco di prova delle **potenzialità dello strumento**, gli effetti attribuiti all'esito positivo della verifica preventiva da parte del **nuovo Codice D.Lgs. 36/2023 che all'art.42**, comma 3 prevede che la verifica accerti la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, **assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile**. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tale principio era già stato affermato dal **DL n. 76/2020** recante *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, che all'art. 10, comma 7-bis ha introdotto una deroga, in fase autorizzativa, alla denuncia al Genio Civile, agli Enti competenti per le prescrizioni sismiche e allo Sportello Unico per l'Edilizia. Inoltre, il **DL n. 77/2021** recante *Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*, all'art. 44, comma 7 demanda la verifica di ottemperanza alle prescrizioni in sede di Conferenza dei Servizi e di VIA. Ancora più recentemente il DL n. 104/2023 all'articolo 16 ha introdotto un comma aggiuntivo, all'articolo 44-bis del DL 77/2021, disponendo che per i progetti esecutivi relativi agli interventi autostradali contenuti in apposito allegato (Allegato IV-bis), già trasmessi al MIT alla data di entrata in vigore della disposizione e per i quali sono scaduti i termini per l'approvazione previsti dal piano economico finanziario, la **relazione di cui al comma 1 è soggetta all'attività di verifica** da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera a), dell'Allegato I.7 del Codice 36/2023 (Organismi di Ispezione accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020). Infine, un ulteriore elemento di riconoscimento della qualificazione degli Organismi accreditati di valutazione della conformità è riferito al fatto che in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice (cd. soglia comunitaria pari ad € 5.382.000,00), la verifica è effettuata da Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

CONFORMA auspica che venga maggiormente valorizzato il principio della **“centralità del controllo”** quale **“strumento di prevenzione di errori e/o omissioni da cui conseguono maggiori costi e tempi di realizzazione”**, che ha sempre costituito un caposaldo del Codice degli Appalti (si vedano ad esempio anche le Linee Guida ANAC n. 1 – sez. VII Verifica e validazione della progettazione). Pertanto, il principio che CONFORMA auspica venga sempre adottato è quello che la **verifica** venga pianificata e programmata in modo che possa essere sviluppata in **parallelo allo sviluppo del progetto (velocizzando altresì i tempi di approvazione)**, per tutti i livelli di progettazione previsti, affinché possa veramente esprimere tutta la propria efficacia. Di pari importanza si ritiene la previsione, sottolineata anche da ANAC nella sua Linea Guida n.1, che la verifica venga condotta unitariamente dal medesimo soggetto su tutti i livelli di progettazione, nella logica di una contrazione dei tempi del controllo che sia in linea con il Quadro Esigenziale definito *ex-ante* e con il precedente livello di definizione, con

l'obiettivo di garantire un elevato *standard* di controllo delle problematiche tecniche oltre che autorizzative. CONFORMA ritiene quindi che l'attività di **verifica preventiva sia lo strumento tecnico e amministrativo a disposizione delle Stazioni Appaltanti** in grado di **minimizzare i rischi di errori** iniziali che pregiudichino la qualità dei livelli di sviluppo successivo o (come purtroppo spesso accade) che comportino sensibili variazioni del quadro economico, con il quale si possa viceversa avviare un **processo virtuoso di ottimizzazione del percorso di progettazione e realizzativo**.

SEMPLIFICAZIONE ATTRAVERSO SUPPORTI ESTERNI AL RUP QUALIFICATI, TERZI, INDIPENDENTI E ACCREDITATI

In Italia, così come in ambito internazionale, operano gli Organismi di Ispezione di Tipo A accreditati secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17020, organizzati con **competenze multidisciplinari**, che sono esenti da potenziali situazioni di conflitto o coinvolgimento che potrebbero pregiudicarne l'imparzialità di giudizio. Tali soggetti sono in grado di porsi anche come **supporto del RUP**, in veste di struttura tecnica di riferimento, per tutte le procedure d'appalto previste, **in quanto in grado di verificare** la conformità:

- della documentazione per l'indizione della gara di Appalto (ivi compresa la gestione della tematica B.I.M.);
- delle offerte presentate in sede di gara dai vari partecipanti, attraverso un'attività di comparazione e analisi tecnica;
- delle eventuali proposte migliorative introdotte dal concorrente e del rispetto delle proposte con i requisiti impliciti (di norma) e quelli espliciti (attesi) della stazione appaltante;
- della congruità dell'offerta economica e il rispetto dei tempi previsti.

Tale attività di supporto al RUP, tra l'altro, è esplicitamente prevista nel **Nuovo Codice degli Appalti** e in particolare all'art. 15 comma 6 (*"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1% per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo"*).

In tale contesto, CONFORMA ritiene che i **soggetti accreditati** possiedano anche competenze (e strumenti software e hardware) idonee nell'analisi e valutazione della progettazione sviluppata con metodologia BIM, **affiancando quindi le Stazioni Appaltanti nei casi di carenza di personale e/o di competenze idonee** a gestire tale tematica, sia in fase di pianificazione e redazione dei bandi, sia in fase di valutazione delle proposte progettuali.

Va infine evidenziato come il soggetto controllore, in virtù della approfondita conoscenza del progetto, può svolgere **attività di supporto al RUP durante la realizzazione dei lavori attraverso funzioni di Alta Sorveglianza**, monitorando: l'andamento del cantiere, il rispetto dei tempi e dei costi, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), la conformità al principio del *Do No Significant Harm* (DNSH), la scelta dei materiali e i relativi requisiti per garantire la durabilità dell'opera (piani di manutenzione), la

predisposizione della documentazione atta a consentire e garantire la manutenzione dei sistemi tecnologici, producendo anche una documentazione utilizzabile ai fini del rilascio di garanzie assicurative (polizza decennale Postuma).

RISOLUZIONI 7-00220 MAZZETTI, 7-00229 MANES, 7-00234 SANTILLO, 7-00247 MILANI

Art. 60 (Revisione Prezzi)

CONFORMA ritiene che nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento (Disciplinare e Capitolato) sia necessario chiarire l'obbligatorietà dell'inserimento delle clausole di revisione prezzi anche per i servizi di ingegneria e architettura (progettazione, verifica, supporto al RUP, ecc.). Inoltre, per quanto attiene a tali servizi, è opportuno che il compenso per il soggetto incaricato sia adeguato all'effettivo importo dei lavori oggetto della prestazione (progettazione, verifica, supporto al RUP, ecc.), aggiornandolo, in caso di aumento del valore delle opere, secondo quanto previsto dal DM 17/06/2016. Infatti, scopo del citato DM è quello di garantire la congruità e la proporzionalità del compenso al valore del progetto effettivamente progettato e verificato, perché è in relazione a quest'ultimo parametro che il soggetto incaricato assume maggiori responsabilità. A fronte di ciò, il citato D.M. impone l'adeguamento dei compensi in funzione dell'aumento delle opere proprio per ovviare alla sopravvenuta alterazione dell'originario equilibrio contrattuale, in forza del quale vengono inizialmente quantificati i corrispettivi.

Art. 117 (Garanzie definitive)

CONFORMA ritiene che nell'ambito degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura sia eccessivo richiedere una garanzia sull'ammontare complessivo dell'accordo quadro, che spesse volte non viene portato a capienza, in quanto rappresenta un onere finanziario eccessivo che ostacola e limita la partecipazione alle Gare. Si ritiene quindi che la garanzia definitiva debba essere richiesta esclusivamente sui singoli contratti attuativi effettivamente avviati dalla Stazione Appaltante e non sull'importo globale dell'accordo.

Le proposte di modifica con riferimento alle risoluzioni 7-00220 Mazzetti, 7-00229 Manes, 7-00234 Santillo, 7-00247 Milani e all'attuale articolato del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023 (testo principale e allegati) sono riportate nell'Allegato alla presente memoria

* * *

CRITICITÀ E MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA	PROPOSTA DI MODIFICA	Articolo di riferimento	Comma
<p>Al fine di evitare conflitti di interesse, si ritiene necessario chiarire come l'attività di supporto al RUP debba essere condotta da personale che possa garantire <u>per tutte le fasi di processo indipendenza e terzietà rispetto agli altri soggetti coinvolti.</u></p>	<p><u>Soluzione proposta attraverso modifica Art. 15 comma 6 del Codice (modifiche/integrazioni in rosso)</u></p> <p><i>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, che, qualora sia soggetto esterno, risulti imparziale e indipendente rispetto all'incarico e agli altri soggetti coinvolti nel processo, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1% dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo. Il supporto potrà riguardare anche la fase di affidamento degli appalti nonché l'alta sorveglianza dei lavori in fase esecutiva.</i></p>	<p>Codice Art. 15</p>	<p>comma 6</p>
<p>Con riferimento all'art. 16 c.1 Allegato I.7 Sezione II (computo metrico estimativo di massima), il termine "di massima" non deve essere interpretato come sinonimo di "sommario", in quanto esso deve avere un grado di dettaglio tale da quantificare lavorazioni e materiali, definire i costi del progetto che devono necessariamente essere ripercorribili e congrui. Tale documento può quindi contenere alcune voci accorpate, ma deve avere comunque un livello di dettaglio tale da rendere ripercorribile le quantità stimate e possibile la verifica dell'adeguatezza dei prezzi e della completezza delle voci che lo compongono con riferimento agli elaborati grafici costituenti tale livello progettuale.</p>	<p><u>Soluzione proposta attraverso modifica Art. 42 comma 1 del Codice (modifiche/integrazioni in rosso)</u></p> <p><i>Il calcolo sommario dei lavori è effettuato, in linea generale e in caso di appalto integrato o PPP di cui l'Art. 193 comma 1 del Codice, redigendo un computo metrico estimativo di massima e utilizzando i prezzi di cui all'articolo 41, comma 13, del codice. Tale computo metrico deve avere un livello di dettaglio tale da rendere ripercorribile le quantità stimate e possibile la verifica dell'adeguatezza dei prezzi e della completezza delle voci che lo compongono con riferimento agli elaborati grafici.</i></p>	<p>Codice Art. 16</p>	<p>comma 1</p>
<p>A beneficio della reale contrazione delle tempistiche, si ritiene opportuno chiarire, come già previsto al comma 7bis dell'art 10 del DL 16/7/2020 n. 76 convertito con L. 11/9/2020 n. 120, che "...L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380", ossia venga specificato che solo la verifica del Progetto <u>Esecutivo</u> può essere atta ad assolvere a tali obblighi. Inoltre deve essere chiaro rimando al <u>progetto strutturale</u>.</p>	<p><u>Soluzione proposta attraverso modifica Art. 42 comma 3 del Codice (modifiche/integrazioni in rosso)</u></p> <p><i>La verifica del Progetto Esecutivo accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti Esecutivi, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica strutturale, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</i></p>	<p>Codice Art. 42</p>	<p>comma 3</p>
<p>È necessario chiarire l'obbligo di verifica del progetto da parte della Stazione Appaltante per tutti i livelli di progettazione. Si ritiene opportuno che la verifica non solo riguardi tutte le fasi progettuali, ma anche il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) dove vengono recepiti il quadro esigenziale dell'Ente committente e i presupposti per uno sviluppo progettuale conforme all'iniziativa. L'obiettivo della verifica deve quindi riguardare anche l'accertamento sia della rispondenza del progetto ai contenuti definiti nell'Allegato I.7, sia della sua piena conformità alla normativa vigente, sia ancora della sua coerenza con il DIP.</p>	<p><u>Soluzione proposta attraverso modifica Art. 42 comma 1 del Codice (modifiche/integrazioni in rosso)</u></p> <p><i>Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. Qualora l'attività di verifica preventiva sia affidata all'esterno, l'affidamento avviene in modo unitario per tutti i livelli di progettazione, non verificati già all'interno, mediante selezione del soggetto verificatore con un'unica gara per tutti i livelli e tutti gli ambiti di progettazione appaltati. La verifica ha luogo durante lo sviluppo e per tutti i livelli della progettazione e sul documento di indirizzo alla progettazione di cui all'Allegato I.7 art.3..... (prosegue articolo come da norma)</i></p>	<p>Codice Art. 42</p>	<p>comma 1</p>
<p>L'attuale stesura dell'art. 43 pare derogare alle tempistiche di introduzione del B.I.M. previste dall'Art. 6 D.M. 560/2017 come modificato dal D.M. 312/2021. Considerata la notevole importanza alla digitalizzazione e all'impiego di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, ai fini di una maggiore chiarezza, si ritiene opportuno coordinare e uniformare le tempistiche di adozione dei suddetti metodi digitali.</p>	<p><u>Soluzione proposta attraverso modifica Art. 43 comma 1 del Codice (modifiche/integrazioni in rosso)</u></p> <p><i>Fino alla data del 1° gennaio 2025 le stazioni appaltanti(prosegue articolo come da norma)..... e per gli interventi su costruzioni esistenti di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni anche per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione per importo a base di gara inferiore a 15 milioni di euro, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.</i></p>	<p>Codice Art. 43</p>	<p>comma 1</p>

CRITICITÀ E MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA	PROPOSTA DI MODIFICA	Articolo di riferimento	Comma
<p>Occorre chiarire che nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento (Disciplinare e Capitolato) è obbligatorio inserire le clausole di revisione prezzi anche per i servizi di ingegneria e architettura (progettazione, verifica, supporto al RUP, ecc.). Inoltre, per quanto attiene a tali servizi, è opportuno che il compenso per il soggetto incaricato sia adeguato all'effettivo importo dei lavori oggetto della prestazione (progettazione, verifica, supporto al RUP, ecc.), adeguandolo secondo quanto previsto dal DM 17/06/2016. Infatti, scopo del citato DM è quello di garantire la congruità e la proporzionalità del compenso al valore del progetto effettivamente progettato e verificato, perché è in relazione a quest'ultimo parametro che il soggetto incaricato assume maggiori responsabilità. A fronte di ciò, il citato D.M. impone l'adeguamento dei compensi in funzione dell'aumento delle opere proprio per ovviare alla sopravvenuta alterazione dell'originario equilibrio contrattuale, in forza del quale vengono inizialmente quantificati i corrispettivi.</p>	<p>Soluzione proposta attraverso modifica Art. 60 comma 3 del Codice (modifiche/integrazioni in rosso)</p> <p>1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi. (prosegue articolo come da norma).....</p> <p>3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:</p> <p>a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione; b) con riguardo ai contratti di servizi (invi compresi i servizi di ingegneria e architettura) e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie; c) con riguardo i servizi di ingegneria e architettura, qualora l'importo effettivo delle opere oggetto della prestazione svolta differisca di un valore superiore al 10% rispetto all'importo utilizzato per il calcolo del corrispettivo in sede di affidamento, è previsto l'adeguamento del corrispettivo con riferimento al calcolo di cui l'allegato I.13.</p>	<p>Codice Art. 60</p>	<p>comma 3</p>
<p>Si ritiene che per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura sia eccessivo richiedere una garanzia sull'ammontare complessivo dell'accordo quadro, che spesse volte non viene portato a capienza e che rappresenta inoltre un ostacolo e una limitazione alla partecipazione alle Gare. Si ritiene quindi che la garanzia sia richiesta esclusivamente sui singoli contratti attuativi effettivamente avviati dalla Stazione Appaltante e non sull'importo globale dell'accordo.</p>	<p>Soluzione proposta attraverso modifica Art. 117 comma 1 del Codice (modifiche/integrazioni in rosso)</p> <p>1. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara. Nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro di cui all'articolo 59, l'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella misura massima del 2 per cento dell'importo dell'accordo quadro è richiesta sui singoli contratti attuativi effettivamente avviati dalla Stazione Appaltante e non sull'importo globale dell'accordo; l'importo della garanzia per i contratti attuativi può essere fissato nella documentazione di gara dell'accordo quadro in misura anche inferiore al 10 per cento del valore dei contratti stessi con l'indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2.</p>	<p>Codice Art. 117</p>	<p>comma 1</p>
<p>Si ritiene che non debbano considerarsi errori progettuali, e quindi possibili oggetto di riserve, la mancata e/o imprecisa indicazione e/o l'assenza di voci nel computo metrico, così come l'imprecisione e/o l'assenza di elaborati grafici, l'incompleta descrizione capitolare delle lavorazioni, e, in generale, ogni omissione riferibile agli elaborati progettuali che comunque non impediscano la determinabilità dei contenuti della prestazione attraverso il complesso degli atti progettuali e le norme di buona pratica. Inoltre, si ritiene che l'Appaltatore si assuma la responsabilità di progetto, avendolo attentamente valutato sotto ogni profilo prima di formulare la sua offerta.</p>	<p>Soluzione proposta attraverso modifica Art. 32 comma 2 dell'Allegato I.7 - sez. IV (modifiche/integrazioni in rosso)</p> <p><i>Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale d'appalto, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto, nonché il computo metrico estimativo. Lo Schema di contratto e il capitolato speciale d'appalto devono prevedere al loro interno la clausola che l'appaltatore, anche in caso di appalto dei soli lavori sulla base del progetto Esecutivo, esaminato e valutato il progetto prima di formulare la propria offerta, facendolo proprio ne assume la responsabilità in relazione alla affidabilità, completezza, adeguatezza, leggibilità, coerenza, ripercorribilità e compatibilità.</i></p>	<p>Allegato I.7 - sez. IV Art. 32</p>	<p>commi 2 e 3</p>
<p>In caso il RUP dissenta dalle conclusioni del Verificatore l'atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere specifiche motivazioni. Il Verificatore non può essere ritenuto responsabile dell'esito positivo della verifica, pena il venir meno dei principi di indipendenza e terzietà. Qualora il RUP ritenesse necessario giungere a esito "positivo" della verifica, potranno essere richieste al Verificatore ulteriori fasi di verifica per la valutazione delle integrazioni progettuali necessarie a sanare le non conformità riscontrate. Tali ulteriori attività dovranno essere compensate secondo le tariffe di cui l'Art. 37 comma 1 dell'Allegato I.7 - sez. IV.</p>	<p>Soluzione proposta attraverso modifica Art. 34 comma 1 dell'Allegato I.7 - sez. IV (modifiche/integrazioni in rosso)</p> <p><i>Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 del codice, la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati. La verifica della progettazione può avere esito positivo; in caso di esito negativo il RUP può validare il progetto specificandone le motivazioni rispetto all'esito espresso dal verificatore. Eventuali attività di verifica per la valutazione delle integrazioni progettuali necessarie a sanare le non conformità riscontrate per giungere all'esito positivo della verifica dovranno essere compensate secondo le tariffe di cui l'Art. 37 comma 1 dell'Allegato I.7 - sez. IV.</i></p>	<p>Allegato I.7 - sez. IV Art. 34</p>	<p>comma 1</p>

CRITICITÀ E MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA DI MODIFICA	PROPOSTA DI MODIFICA	Articolo di riferimento	Comma
<p>Il sistema delle verifiche è strutturato sulla centralità dei concetti di “terzietà” e “imparzialità” rispetto ai soggetti interessati dal processo di progettazione e realizzazione. Appare evidente che debba essere garantita la qualità, l’indipendenza e l’organizzazione del Verificatore e a tal riguardo si ritiene che per progetti il cui importo lavori sia superiore alla soglia comunitaria di cui l’art. 14 del Codice (€ 5.382.000,00) l’attività di verifica sia effettuata esclusivamente da Organismi accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quindi non solo in caso di appalto integrato.</p>	<p>Soluzione proposta attraverso modifica Art. 34 comma 2 dell’Allegato I.7 - sez. IV (modifiche/integrazioni in rosso)</p> <p><i>L’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:</i> ELIMINAZIONE PUNTO A NUOVO PUNTO ELENCO a) per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020; b) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, dai soggetti di cui il comma a) e dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o...(prosegue come da articolo)...; c) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dai soggetti di cui i commi a), b) e dal responsabile unico del progetto, ...(prosegue come da articolo)...;</p>	<p>Allegato I.7 - sez. IV Art. 34</p>	<p>comma 2</p>
<p>Si ritiene opportuno chiarire il riferimento normativo per il calcolo del corrispettivo per il soggetto Verificatore, attraverso l’utilizzo obbligatorio dei parametri di cui il DM 17/06/2016. Inoltre, in caso di adozione di metodologia BIM si ritiene opportuno prevedere anche per il Verificatore l’applicazione di un incremento pari al 10, coerentemente con quanto previsto per il Progettista. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento. Inoltre, è opportuno che il compenso per il soggetto incaricato sia adeguato all’effettivo importo dei lavori oggetto della prestazione (progettazione, verifica, ecc.), adeguandolo secondo quanto previsto dal DM 17/06/2016. Infatti, scopo del citato DM è quello di garantire la congruità e la proporzionalità del compenso al valore del progetto effettivamente progettato e verificato, perché è in relazione a quest’ultimo parametro che il soggetto incaricato assume maggiori responsabilità. A fronte di ciò, il citato D.M. impone l’adeguamento dei compensi in funzione dell’aumento delle opere proprio per ovviare alla sopravvenuta alterazione dell’originario equilibrio contrattuale, in forza del quale vengono inizialmente quantificati i corrispettivi.</p>	<p>Soluzione proposta attraverso modifica Art. 37 comma 1 dell’Allegato I.7 - sez. IV (modifiche/integrazioni in rosso)</p> <p><i>Il responsabile del progetto utilizza, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle attività di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto, dal decreto del Ministro della Giustizia 17 Giugno 2016 e suoi aggiornamenti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 27 luglio 2016 (di seguito «decreto ministeriale 17 giugno 2016»), tenendo anche conto di quanto previsto dall’Art. 2 dell’Allegato I.13”. Qualora l’importo effettivo delle opere verificate in sede di progettazione differisca di un valore superiore al 10% rispetto all’importo utilizzato per il calcolo del corrispettivo in sede di affidamento, è previsto l’adeguamento del corrispettivo con riferimento al calcolo di cui l’allegato I.13.</i></p>	<p>Allegato I.7 - sez. IV Art. 37</p>	<p>comma 1</p>
<p>Al fine di pianificare, programmare e monitorare compiutamente l’intero processo di progettazione, si ritiene opportuno <u>indicare anche i tempi per le attività di verifica</u>. Le Stazioni Appaltanti e gli Enti Concedenti potranno così avere un riferimento da tenere in considerazione nella predisposizione del <u>cronoprogramma</u> di progettazione.</p>	<p>Soluzione proposta attraverso modifica Art. 41 comma 1 dell’Allegato I.7 - sez. IV (modifiche/integrazioni in rosso)</p> <p><i>Le verifiche devono essere effettuate contestualmente allo sviluppo del progetto; ...(prosegue come da articolo).autorizzazione e affidamento. La verifica dovrà essere svolta in un tempo congruo, con riferimento alla durata della progettazione oggetto di verifica e alla complessità dell’opera, a partire dalla consegna completa della progettazione oggetto di verifica, salvo proroghe motivate e concesse dal RUP. Tale termine non tiene conto dei giorni necessari per l’eventuale integrazione della documentazione da parte del Progettista a seguito dei rilievi emersi in sede di verifica finale, che dovranno essere stabiliti dal RUP. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa(prosegue come da articolo)</i></p>	<p>Allegato I.7 - sez. IV Art. 41</p>	<p>comma 1</p>
<p>Si ritiene utile mantenere l’articolato del D.M. 49/2018 con riferimento all’attestazione da rilasciare a cura del Direttore dei Lavori, senza vincoli al processo di verifica. Tale richiesta di modifica deriva dalla impossibilità di avere nella maggior parte dei casi contezza di determinati aspetti da parte del RUP, oltre che dalla necessità di conclusione di iter quali ad esempio la pubblicazione dei decreti di esproprio e di quelli postumi alla attività di verifica di cui l’art. 42 del Codice.</p>	<p>Soluzione proposta attraverso modifica Art. 41 comma 7 dell’Allegato I.7 - sez. IV (modifiche/integrazioni in rosso)</p> <p><i>Prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente viene rilasciata attestazione a cura della DL, o se del caso del RUP, qualora il direttore dei lavori non fosse ancora nominato, in merito:</i> a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto; c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori.</p>	<p>Allegato I.7 - sez. IV Art. 41</p>	<p>comma 7</p>